



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E.

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente
dott. Claudio Cottatellucci Giudice rel.
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
all'esito della camera di consiglio del 23 luglio 2021 pronuncia il seguente

DECRETO

Nel giudizio promosso da

nato a (Gambia) il , CF.
CUI , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Salvato, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Mantova, in via Carlo Poma n.32, come da procura
rilasciata in allegato al presente atto

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

resistente

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: RICORSO AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 25 DEL 2008

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso trasmesso in via telematica il giorno 11 ottobre 2018 il sig. ha
chiamato in giudizio l'amministrazione resistente ed ha proposto opposizione avverso la
decisione della Commissione Territoriale del giorno 9 agosto 2018, notificata il successivo 11
settembre 2018, ed ha formulato nei suoi confronti le seguenti domande:

*In via principale e nel merito, accertato che il sig. è in possesso dei requisiti per
richiedere ed ottenere il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, dichiarare in favore
dello stesso il diritto a permanere sul territorio nazionale in ragione del suddetto titolo e a godere
delle pretese soggettive connesse, ivi compreso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a
detto titolo;*

*In subordine, accertare e dichiarare la sussistenza dei "gravi motivi di ordine umanitario" e
conseguentemente trasmettere gli atti alla competente questura per il rilascio del relativo permesso di*



soggiorno e/o il riconoscimento di un permesso di soggiorno nei "casi speciali" introdotti dal D.L. 4.10.2018 n.113. Con vittoria di spese ed onorari.

E' opportuno iniziare richiamando le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale il giorno 6 agosto 2018.

Ha scelto di esprimersi in lingua wolof e dichiarato di conoscere anche la lingua mandinka, ha affermato di essere cittadino guineano, è nato a _____, ma a sei anni si era spostato a vivere a Serekunda; la sua famiglia è composta dai fratelli e da una sorella, che vivono in Senegal. La madre è deceduta, con il padre ha perso i contatti da quando era bambino.

Non è sposato e non ha figli.

Ha studiato per sei anni e poi lavorato come saldatore.

Non appartiene ad organizzazioni politiche o religiose, è di religione musulmana.

Appartiene al gruppo etnico mandinka.

Ha quindi raccontato che quando era rimasto senza i genitori era andato a vivere dalla zia materna, pensava che la zia lo avrebbe accolto e cresciuto come una madre ma presto aveva capito che la situazione era ben diversa. Né lei né gli altri zii avevano interesse nei suoi confronti, gli "mettevano contro la polizia" senza che lui riuscisse a comprendere le ragioni di questo atteggiamento.

Ad un certo punto la zia aveva preso la decisione di allontanarlo da casa accusandolo di essere un ladro, avrebbe voluto evitarlo ma era stato costretto a lasciare quella casa, era stato ospitato da un suo amico che viveva nello stesso quartiere.

Aveva provato a rendersi autonomo, lavorava ma si trattava di un lavoro che con difficoltà gli permetteva di mantenersi; ad un certo punto gli avevano parlato della Libia, gli avevano detto che lì sarebbe stato più facile trovare lavoro.

Alla fine, aveva deciso di partire, aveva investito nel viaggio tutti i suoi risparmi.

Aveva attraversato Senegal, Mali e Burkina Faso, giunto in Niger si era fermato per una settimana a Niamey, con i soldi guadagnati lavorando aveva potuto pagare per proseguire il viaggio.

Finalmente era giunto a Saba, si erano mossi su due pick up attraversando il deserto in un percorso durato una settimana; a Saba aveva lavorato per due mesi in una casa, senza poter uscire in strada "perché cercavano manodopera"; si era poi spostato a Tripoli dove aveva lavorato per quattro mesi, con l'intenzione di fare i soldi necessari ad imbarcarsi per l'Italia.

Ci era alla fine riuscito, ma solo dopo aver lasciato Tripoli, troppo pericolosa per il conflitto armato in corso, ed essersi spostato in una località diversa. Alla fine, il 7 giugno 2017, aveva lasciato la Libia per raggiungere l'Italia.

Quando gli è stato chiesto quali problemi aveva avuto con la polizia nel suo paese, ha raccontato che una volta era stato arrestato e trattenuto in prigione; questo fatto era avvenuto nel 2014 o 2015, lo avevano preso con l'accusa di "fumare erba"; era rimasto in prigione per due mesi, non ha fatto riferimento ad un'accusa formale e tanto meno ad un processo, era rimasto in una cella con altri, non aveva da mangiare, i suoi parenti non gli avevano portato nulla, erano stati i suoi compagni di cella a dargli qualcosa del loro cibo.

Ha collegato questa vicenda alle accuse che la zia gli rivolgeva, anche se le accuse erano di rubare, ha aggiunto di non saper dare una spiegazione di questo atteggiamento della zia e degli altri parenti: "Non riuscivo a capire perché quando chiedevo mi dicevano va tutto bene".

Quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi timori nel caso di ritorno nel paese di origine, ha spiegato che era convinto che se fosse tornato a casa la zia l'avrebbe ucciso, era questo che aveva capito dopo aver vissuto con lei.

Aveva lasciato il suo paese il 5 giugno 2016, è partito dalla Libia il 7 giugno 2017.

Per quanto riguarda la sua presenza in Italia, ha dichiarato che stava lavorando per un'azienda in cui faceva la raccolta dei meloni; quel lavoro era iniziato il 24 giugno 2018; ha



anche depositato documentazione attestante la frequentazione del corso di pre A1 al Cipia di Mantova, del laboratorio per il ritratto fotografico del 19 febbraio 2018, di attività svolta con l'associazione culturale

Queste le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione.

La Commissione con la decisione adottata il 9 agosto 2018 ha rigettato le domande di protezione formulate dal ricorrente; ha osservato che non sarebbe attendibile il suo racconto per quanto riguarda i maltrattamenti da parte della zia materna ed anche nella parte in cui ha riferito di essere stato imprigionato, perché non sarebbe stato in grado di fornire una descrizione effettiva del carcere e avrebbe contraddittoriamente affermato prima di essere stato imprigionato perché *"fumava erba"*, poi perché accusato dalla zia di furto.

Ha anche rilevato la Commissione che tra la memoria che aveva depositato e le dichiarazioni rese al momento dell'audizione esistevano divergenze tali da inficiare la credibilità del racconto, in particolare per quanto riguarda la data in cui si sarebbe trasferito a vivere a Serekunda (nel 1994 durante l'audizione, nel 2015 secondo la memoria) e il numero degli arresti subiti (uno solo secondo l'audizione, due nella memoria).

Sulla base di queste osservazioni è stata rigettata la domanda del ricorrente.

Nel ricorso introduttivo di questo giudizio, dopo aver ripercorso la vicenda personale e familiare del ricorrente, ha sostenuto che le contraddizioni evidenziate dalla Commissione non sarebbero indice della scarsa credibilità del ricorrente, dal momento che era possibile che fosse stato una volta fermato dalla polizia per il consumo di *"erba"* mentre il suo arresto ed il successivo imprigionamento sarebbe avvenuto in una diversa circostanza, questa volta a seguito dell'accusa di furto da parte della zia.

Difetterebbe poi, nella valutazione della Commissione, un'attenta analisi del paese di provenienza, si osserva a questo riguardo che *"il Paese sta lentamente cercando di trovare una via di uscita democratica ed una ripresa dopo la gravissima crisi umanitaria. E' di tutta evidenza che tale fenomeno avverrà lentamente, vista la situazione di emergenza provocata da un lungo periodo di disagi, torture e violenze"* (cfr. ricorso a pag.4).

Da queste considerazioni, e dal riferimento ad altre fonti internazionali che sarà oggetto di successivo approfondimento, il procuratore del ricorrente trae la conclusione che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett.c) del D.Lgs. n. 251 / 2007.

Solo in via subordinata, viene evidenziata in ricorso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto degli elementi di vulnerabilità del soggetto, dell'assenza di riferimenti nel paese di origine, del positivo esordio del percorso di integrazione sociolavorativa.

Ha quindi concluso il ricorso nel senso indicato in premessa.

Ha scelto di non costituirsi in giudizio l'amministrazione resistente (è stato comunque possibile consultare gli atti formati nel procedimento amministrativo, in specie il verbale delle dichiarazioni dinanzi alla Commissione e la decisione della stessa, depositi dal ricorrente unitamente all'atto introduttivo agli all. 3 ed 1)

Con decreto del 13 agosto 2020 è stata fissata udienza per il 30 ottobre 2020, disponendo la trattazione scritta del procedimento.

Nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2021 il giudizio è stato discusso e definito nei seguenti termini.

Osserva il Collegio quanto segue.



Con la domanda principale il ricorrente chiede che gli sia riconosciuta la protezione internazionale nelle forme cd. individualizzate della protezione sussidiaria, vale a dire ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Considera l'art. 2 lett. g) del D. Lgs. n. 251 del 2007 «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:

il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Che cosa si intenda per “danno grave” lo precisa poi l'art. 14 della stessa disposizione normativa in questi termini:

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

Inoltre, l'art. 5 del D. Lgs. da ultimo citato, che recepisce alla lettera l'art. 6 della Direttiva qualifiche, elencando o i soggetti che potrebbero essere considerati responsabili della persecuzione e del danno grave, prende in considerazione non solo lo Stato e i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (lett. a e b), ma anche *“soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lett. a e b, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono offrire protezione, ai sensi dell'art. 6 co.2, contro persecuzioni o danni gravi”* (lett.c).

Tralasciando al momento l'ipotesi formulata dalla lett.c), secondo le stesse parole del ricorrente, il soggetto che esporrebbe il ricorrente al *“rischio effettivo di subire un grave danno”* sarebbe la zia materna, quindi un *“soggetto non statale”*.

Se questa è la prospettazione dei fatti offerta dalle dichiarazioni del ricorrente, prescindendo qui da ogni valutazione sulla sua credibilità ed anzi assumendo queste affermazioni come veritiere, risulta comunque evidente l'assenza dei presupposti richiesti dalle disposizioni da ultimo richiamate.

Perché il timore possa dirsi fondato occorre che il ricorrente indichi fatti che ne avvalorano la consistenza: in questa vicenda quella che il ricorrente narra è la storia di un lungo dissidio familiare con la zia, con cui è cresciuto da quando era morta la madre sino alla sua partenza dal paese; aveva ventotto anni quando ha lasciato la Guinea per giungere in Italia l'anno successivo, ha datato il periodo in cui aveva iniziato a pensare di lasciare il paese negli anni tra il 2014 ed il 2015. In tutto questo periodo non ha fatto menzione di un solo episodio che possa avvalorare l'idea del proposito omicida che la zia avrebbe nutrito nei suoi confronti, nonostante il tempo trascorso con i parenti sia stato molto lungo. L'unico atto effettivamente “ostile” di cui fa menzione è l'accusa di essere un ladro, il che attesta certamente una condizione di conflitto familiare esasperato, ma non un grave pericolo commisurabile con gli eventi indicati alle lett.a) e b) dell'art.14.

Neppure nella forma delle potenziali conseguenze che un'accusa di questo genere potrebbe avere nei suoi confronti, visto che il ricorrente ha fatto menzione del periodo trascorso in detenzione appunto a seguito delle accuse della zia, ma anche del fatto che quel periodo si era concluso senza che sia stata mai formalizzata contro di lui un'accusa né istruito un processo.



Per le considerazioni sin qui esposte, proprio sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, va esclusa la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Diverse considerazioni richiede invece l'esame della sussistenza dei presupposti richiesti dalla lett. c) dell'art.14 per il quale in ricorso sono riportati alcuni riferimenti alle fonti internazionali, ovviamente per il periodo immediatamente antecedente la proposizione del ricorso.

Secondo quanto affermato dalla CGUE l'art.15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, in combinato disposto con l'art. 2 lett. e) della stessa direttiva (sentenza della Corte - Grande Sezione del 17 febbraio 2009, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie*) deve essere interpretato nel senso che:

l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Le fonti di informazione internazionale consultate, pur attestando l'esistenza di una transizione in atto che sotto il profilo politico istituzionale non può dirsi ancora completamente attuata e che quindi lascia perdurare alcuni fattori di instabilità, non comprovano però l'esistenza di un livello di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da costituire una seria fonte di rischio per chiunque semplicemente si trovi su quel territorio.

Sulle caratteristiche della transizione in atto occorre tener conto che questa ha avuto avvio nel dicembre 2016, quindi qualche mese dopo la partenza del ricorrente, proprio sulla base dell'esito del processo elettorale che ha sancito il superamento del regime dittatoriale del presidente Yahya Jammeh e la vittoria del capo dell'opposizione Adama Barrow; dopo iniziali resistenze da parte dello sconfitto che hanno fatto temere l'inizio di una guerra civile, il nuovo presidente legalmente eletto è finalmente subentrato nella carica.

Da questo delicato passaggio, hanno avuto inizio una serie di mutamenti positivi che possono essere in questi termini sinteticamente richiamati.

Alcuni significativi passi nella direzione del consolidamento dello stato di diritto e nel riconoscimento di un'effettiva tutela dei diritti umani sono stati compiuti dal nuovo presidente nel corso del suo primo anno di presidenza, in particolare:

Il 10 febbraio 2018, il governo ha annullato il previsto ritiro dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale che era stato introdotto sotto il governo del presidente Jammeh;

Il 21 settembre successivo, il Gambia ha firmato il Secondo Protocollo Opzionale all'ICCPR, compiendo in questo modo un evidente passo verso l'abolizione della pena di morte;

Sono stati avviati piani per avviare un processo di riforma costituzionale e per riformare altre leggi repressive attuate sotto il precedente presidente.

I progetti di legge sulla Commissione di revisione costituzionale e sulla Commissione per i diritti umani sono stati approvati dall'Assemblea nazionale il 13 dicembre.

Consultabile in Amnesty International Report 2017/18 – Gambia.

Anche sotto il profilo socio economico, il passaggio di presidenza ha segnato un cambiamento significativo, dal momento che alle politiche repressive attuate nei confronti dei



giovani che lasciavano il loro paese da parte dell'ex Presidente Jammeth ha fatto seguito una politica da parte dell'attuale Presidente Barrow volta a predisporre incentivi al rientro soprattutto con opportunità di reimpiego nell'attività agricola (cfr. su questo punto EASO - COI Report Gambia, dicembre 2017, pp. 25 – 26, consultabile in https://www.ecoi.net/en/file/local/1419801/90_1513324824_easo-201712-coi-report-gambia.pdf).

Anche il funzionamento del sistema giudiziario, sulla base dei più recenti rapporti, risulta rafforzato: <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/gambia/>

Il sistema giudiziario riconosce anche la legge consuetudinaria e la sharia (legge islamica). Il diritto consuetudinario riguarda il matrimonio e il divorzio per i non musulmani, l'eredità, il possesso della terra, la leadership tribale e clan e altre relazioni tradizionali e sociali. I capi di distretto presiedono i tribunali locali che amministrano la legge consuetudinaria a livello distrettuale. Il diritto consuetudinario riconosce i diritti di tutti i cittadini indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla religione.

Procedure giudiziarie civili e rimedi

L'Alta Corte esamina casi civili e relativi ai diritti umani. Le persone possono anche chiedere rimedi civili per le violazioni della legge sui diritti umani attraverso l'Ufficio del Mediatore che ha il mandato di indagare su tali casi.

Individui e organizzazioni possono presentare ricorso contro decisioni interne avverse agli enti regionali per i diritti umani?

I più recenti rapporti confermano questo andamento moderatamente positivo e, per quanto qui più direttamente interessa, escludono la presenza di forma di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel recente rapporto USDOS – Dipartimento di Stato USA del 30 marzo 2021 – Relazione sui diritti umani nell'anno 2020, osserva, per quanto riguarda l'operato della polizia, che

“La polizia del Gambia mantiene la sicurezza interna e riferisce al ministro degli interni. Le forze armate del Gambia sono costituite da quattro rami: l'esercito nazionale del Gambia, la marina del Gambia, la guardia nazionale repubblicana e l'aeronautica militare del Gambia (...) Le autorità civili hanno mantenuto un controllo efficace sulle forze di sicurezza. Membri delle forze di sicurezza hanno commesso alcuni abusi”; non ci sono state segnalazioni di sparizione per conto o da parte delle autorità governative nel corso dell'anno, neppure denunce per trattamenti inumani o degradanti ad eccezione di quella di un detenuto da parte di un agente di custodia che è stato oggetto di indagini e sanzioni.

Consultabile in <https://www.ecoi.net/en/document/2048156.html>

Sono sei nel corso dell'anno 2020 gli eventi registrati come atti di violenza, di cui tre come violenza contro civili (due nel gennaio ed uno nel giugno) e tre come atti di rivolta, tutti concentrati nell'agosto 2020 Consultabile in <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>; dal numero degli eventi citati risulta evidente che non si registrano condizioni definibili come violenza diffusa ed indiscriminata.

Per queste ragioni non può trovare accoglimento la domanda di protezione internazionale neppure nella forma della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Deve essere a questo punto esaminata la domanda, formulata in ricorso in forma subordinata, di riconoscimento della forma di protezione interna complementare.



Al momento dell'esame della domanda di protezione la Commissione aveva fatto riferimento alla normativa *ratione temporis* applicabile, vale a dire all'art. 5 co. 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998, ritenendo che i presupposti di quella disposizione non fossero sussistenti.

In corso di giudizio quella disposizione prima è stata abrogata, quindi il legislatore è nuovamente intervenuto sulla precedente disciplina che regolava la protezione interna, apportandovi significative modifiche attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Diversamente dalla precedente disciplina introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, il decreto-legge n.130/2020 contiene disposizioni transitorie.

Infatti, per quanto d'interesse, l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

In conseguenza di questa specifica ed espressa previsione, trova applicazione anche a questo giudizio la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

La nuova normativa introdotta dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha sensibilmente innovato, prima di tutto nei presupposti, l'istituto giuridico della protezione interna ora denominato protezione speciale.

In particolare, l'art. 1, co. 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni

«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Secondo la nuova disciplina espressa dall'art 19 co. 1 e 1.1. del D. Lgs. n. 286 del 1998, sono quattro i presupposti, tra loro distinti e ciascuno in sé sufficiente, in presenza dei quali al richiedente deve essere riconosciuta la protezione speciale, nel caso in cui il respingimento o l'espulsione del paese di origine:

- a) *comporti per lo straniero il fondato rischio di "essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali", ovvero di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;*
- b) *lo esponga al fondato rischio di "essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti";*
- c) *si ponga in conflitto con gli obblighi costituzionali o internazionali che lo Stato italiano è tenuto a rispettare;*



d) *determini* “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

La nuova formulazione della disposizione richiede quindi di valutare la condizione personale del ricorrente secondo una pluralità di profili tra loro diversificati; in particolare i primi due indicano presupposti che in sé sono richiesti anche nel caso delle protezioni cd. maggiori, in particolare il rifugio nel caso delle persecuzioni di cui alla lett.a), seppure con una formulazione che ne amplia i motivi, e nella seconda ipotesi la protezione sussidiaria nella previsione dell’art. 14 lett. b) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Nonostante l’identità di alcuni dei presupposti, la nuova formulazione dell’art.19 delinea un ambito di operatività della protezione speciale certamente distinto ed autonomo rispetto alle forme cd. maggiori, per il suo carattere pienamente vincolante per l’interprete anche nel caso in cui la persona non formuli specifica domanda, trattandosi quindi di una carenza che impedisce di riconoscere le forme maggiori ma obbliga l’interprete a dare ingresso in ogni caso alla protezione interna in attuazione del principio di *non refoulement*, come anche per la possibile coesistenza di una delle cause di esclusione di cui agli art. 10 co. 2 e 12 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n.251, ostativa al riconoscimento delle protezioni maggiori ma non di quella interna.

Delineate in questi termini le disposizioni che debbono trovare applicazione nel caso in questione, è ora necessario esaminare i fatti essenziali che connotano questa vicenda

Un primo elemento che risulta provato sulla base degli atti prodotti in giudizio è costituito dal positivo percorso di inserimento socio lavorativo di cui sono prova i documenti già prodotti in occasione dell’audizione dinanzi alla Commissione, tutti riferibili al primo anno trascorso in Italia in cui il ricorrente aveva effettuato formazione linguistica e concluso un primo contratto di lavoro a tempo determinato come operaio agricolo (cfr. comunicazione Unilav del 22 giugno 2018 per il rapporto dal 23 giugno al 5 settembre 2018).

A questo positivo inizio ha fatto seguito lo svolgimento di altri periodi di attività lavorativa, come attestato dalla documentazione prodotta con la successiva lettera di assunzione come addetto alla manutenzione del verde da parte della coop. sociale dal 1 al 30 novembre 2020, dalla coop. sociale come operaio facchino dall’8 marzo al 30 aprile 2021, successivamente prorogato al 31 agosto successivo.

Questo primo elemento deve essere correlato dalla valutazione delle condizioni sanitarie del ricorrente, come desumibile dalla produzione effettuata in corso di giudizio in data 20 ottobre 2020.

Nella nota del 10 ottobre 2019 del dott. del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di Mantova si afferma che il ricorrente “è noto al nostro Centro Psico Sociale per un rapporto di consulenza al Ser.D. competente con diagnosi di ‘sindrome psicotica polimorfa dovuta all’utilizzo di cannabinoidi’ (...); precisa la valutazione che questi quadri psicotici “*probabilmente erano reattivi a fattori di stress ambientale costituiti da un traumatico percorso migratorio e un difficoltoso percorso di integrazione in un contesto culturale molto diverso da quello di provenienza*”.

Altro elemento significativo per comprendere la condizione personale del ricorrente è il seguente, sempre tratto dalla valutazione menzionata: “*Il paziente è ospite di un centro di assistenza straordinaria gestito da una cooperativa sociale che ha organizzato un progetto di progressiva integrazione nel contesto cittadino con il coinvolgimento di diverse figure professionali; si ritiene che tale percorso possa rinforzare l’efficacia dei trattamenti*



psicofarmacologici in essere, comunque da tenere opportunamente monitorati nel tempo in relazione sia all'efficacia terapeutica che alla tollerabilità degli stessi".

Queste prime valutazioni consentono di comprendere meglio alcuni tratti della personale condizione del ricorrente: prima di tutto il quadro psicotico che connota la sua situazione, nel quale si innesta il consumo di cannabis; il fattore eziologico decisivo di questa condizione, come ragionevolmente ipotizzato nella valutazione citata, è da ricercare nel passato traumatico vissuto dal ricorrente nel suo paese e lungo il viaggio che lo ha condotto in Italia, come attesterebbe appunto la funzione essenzialmente "reattiva" dei quadri psicotici.

Per altro, a conferma indiretta di questa ipotesi, concorrono altri elementi: sono tredici le cicatrici individuate sul corpo del ricorrente (cfr. la relazione medico legale della dott.ssa e del dott. del 13 ottobre 2020) delle quali il ricorrente riesce a dare solo spiegazioni confuse. In questa seconda valutazione si afferma tra l'altro: *"Il quadro delineato ha i caratteri di una patologia psichiatrica di tipo psicotico in un soggetto con una storia di grave deprivazione dall'infanzia, vittima di numerosi episodi di violenza finché è rimasto nel paese di origine e altri episodi durante il viaggio ed in particolare in Libia".*

Anche l'utilizzo dei derivati della cannabis trova in questo contesto una spiegazione coerente con le altre informazioni: *"L'uso di derivati della cannabis appare essere una forma di automedicazione capace di rendere sopportabili i sintomi prima descritti sia dagli operatori che dai due psichiatri che l'hanno visitato".*

Nelle conclusioni di questa valutazione si afferma che: *"Il quadro diagnosticato presso due strutture psichiatriche pubbliche viene trattato con farmaci antipsicotici di seconda generazione, di provata efficacia ma anche capaci di determinare effetti collaterali a carico, in particolare di fegato e reni. La durata della malattia è sicuramente non inferiore ad un anno. Le patologie psichiatriche non ricevono un trattamento specialistico in Gambia dove opera in tutto il paese uno psichiatra".*

Per altro, proprio in presenza di un quadro clinico del genere, particolare importanza assume l'assiduità con cui il ricorrente ha svolto le attività volte al suo inserimento sociale e lavorativo.

Se la situazione raggiunta in Italia viene confrontata con quella che il ricorrente dovrebbe affrontare nel caso di rientro nel paese di origine, appare evidente come il rientro nel paese di origine, da cui per altro è lontano ormai da cinque anni e manca di ogni riferimento familiare, porrebbe a rischio i suoi diritti fondamentali, in primis quello alla salute.

Ha fatto riferimento parte ricorrente nelle note conclusive alla normativa in vigore in Gambia nel settore della malattia mentale, in particolare al Lunatics' Detention Act del 31.12.1917, in particolare al cap. 40.05 (consultabile in <https://www.mindbank.info/item1513>) affermando, in termini condivisibili, il fatto che le persone affette da disturbi psichici non possono contare su cure accessibili e gratuite da parte dei servizi pubblici e che le misure attuate, come la consultazione del testo da ultimo citato conferma, sono solo quelle di contenimento e detenzione.

Il riconoscimento della protezione complementare interna risponde quindi ai presupposti di legge, in primo luogo all'art. 19 c.1.1 nella parte in cui richiama gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6 per il riferimento *"agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*, in questo caso la tutela del diritto alla salute espressa dal precetto costituzionale dell'art.32.

In secondo luogo, sempre all'art. 19 co.1.1., nella parte in cui questa disposizione richiama il rispetto del principio, di matrice convenzionale, del rispetto della vita privata, nell'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha elaborato dell'art. 8 della Convenzione, per



cui ha affermato che: “*Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di ‘vita privata’ ai sensi dell’art. 8*” (sentenza G.C., Üner v. The Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).

Spese compensate dal momento che viene accolta la domanda proposta solo in via subordinata.

p.q.m.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando

In parziale accoglimento del ricorso proposto da _____, nato a _____ (Gambia) il _____, CF. _____, CUI _____, Vestanet _____, nei confronti del Ministero dell’Interno, riconosce la sussistenza dei presupposti per il rilascio al ricorrente del titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art.19 c.1 e 1.1. del D. Lgs. n. 286 del 1998;

Ordina per l’effetto all’amministrazione resistente di rilasciare il conseguente titolo di soggiorno;

Spese di lite integralmente compensate

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2021

La Presidente
dott.ssa Mariarosa Pipponzi

Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 14 d.m. 30 aprile 2014

